

Allegato A all'Atto costitutivo

**“COMUNITA’ SOCIALE
CREMASCA”**

Azienda Speciale Consortile

per i servizi alla persona

Statuto

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile	pag.	4
Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile	pag.	4
Art. 3 Denominazione - Sede	pag.	5
Art. 4 Finalità	pag.	5
Art. 5 Gestione dei Servizi	pag.	7
Art. 6 Durata	pag.	7
Art. 7 Fondo di dotazione e quote di partecipazione	pag.	7
Art. 8 Criteri di partecipazione al voto assembleare	pag.	8
Art. 9 Ricalcolo periodico dei voti assembleari	pag.	8
Art. 10 Finanziamento dell'Azienda Speciale Consortile	pag.	9

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 11 Gli organi consortili	pag.	11
Art. 12 Composizione dell'Assemblea Consortile	pag.	11
Art. 13 Competenze dell'Assemblea Consortile	pag.	12
Art. 14 Funzionamento dell'Assemblea Consortile	pag.	13
Art. 15 Consiglio di Amministrazione – Composizioni	pag.	15
Art. 16 Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità	pag.	16
Art. 17 Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni	pag.	17
Art. 18 Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione	pag.	18
Art. 19 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	pag.	18
Art. 20 Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag.	19
Art. 21 Rimborso spese	pag.	20
Art. 22 Revisore dei Conti	pag.	20

Art. 23	Trattamento economico, cessazione, revoca	pag. 21
Art. 24	Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 21
Art. 25	Attribuzioni del Direttore Generale	pag. 22
Art. 26	Il Regolamento di Organizzazione	pag. 24

**TITOLO III
PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

Art. 27	Personale dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 25
Art. 28	Segretario dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 25

**TITOLO IV
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Art. 29	Patrimonio	pag. 26
Art. 30	Contabilità e Bilancio	pag. 26

**TITOLO V
PARTECIPAZIONE**

Art. 31	Partecipazione e diritto di accesso di nuovi Enti	pag. 28
Art. 32	Recesso	pag. 28

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 33	Scioglimento	pag. 29
Art. 34	Controversie tra gli Enti consorziati	pag. 30
Art. 35	Disposizioni finali	pag. 30

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

1. I Comuni dell'ambito distrettuale cremasco: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Credera-Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, si costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di attività e servizi definiti dal successivo art.4.

Art. 2

Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'art. 1 che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito distrettuale cremasco.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

Art. 3

Denominazione – Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di "Comunità Sociale Cremasca a.s.c." e potrà anche essere indicata come "Comunità Sociale".
2. La sede legale dell'Azienda è in Crema, Piazza Duomo 25 presso il Palazzo Municipale del Comune di Crema.
3. L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art. 4

Finalità

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata esclusivamente alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
 - I. la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremasco;
 - II. la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - III. la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - IV. la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
2. L'Azienda, nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:
 - I. Esercitare la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale (FSR), dei finanziamenti

messi a disposizione dagli Enti consorziati e di altri finanziamenti, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito distrettuale cremasco.

- II. Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.
 - III. Favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
 - IV. Sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
 - V. Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.
3. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.
 4. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con il Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Art. 5

Gestione dei Servizi

1. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei

confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati.

2. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4:
 - in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;
 - attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici e privati non profit;
 - tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative;
 - attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.
3. L'Azienda può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 6

Durata

1. L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2037 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.
2. E' facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.

Art. 7

Fondo di dotazione e quote di partecipazione

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 1,00 (uno) sulla base della popolazione residente al 31.12.2004.

Art. 8

Criteria di partecipazione al voto assembleare

1. Gli Enti consorziati sono titolari di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione costruito in relazione al numero di abitanti al 31.12.2004, come di seguito indicato:

n.	COMUNE	Abitanti	Quote	n.	COMUNE	Abitanti	Quote
1	Agnadello	3.191	4	25	Montodine	2.239	3
2	Bagnolo Cremasco	4.585	5	26	Moscazzano	808	1
3	Camisano	1.262	2	27	Offanengo	5.757	6
4	Campagnola	658	1	28	Palazzo Pignano	3.732	4
5	Capergnanica	1.733	2	29	Pandino	7.994	8
6	Capralba	2.255	3	30	Pianengo	2.432	3
7	Casale Cremasco	1.663	2	31	Pieranica	998	1
8	Casaletto Ceredano	1.094	2	32	Quintano	756	1
9	Casaletto di Sopra	590	1	33	Ricengo	1.356	2
10	Casaletto Vaprio	1.517	2	34	Ripalta Arpina	993	1
11	Castel Gabbiano	438	1	35	Ripalta Cremasca	3.181	4
12	Castelleone	9.055	10	36	Ripalta Guerina	454	1
13	Chieve	1.762	2	37	Rivolta d'Adda	7.194	8
14	Credera Rubbiano	1.632	2	38	Romanengo	2.614	3
15	Crema	33.213	34	39	Salvirola	1.015	2
16	Cremonese	1.223	2	40	Sergnano	3.147	4
17	Cumignano S/N.	393	1	41	Soncino	7.454	8
18	Dovera	3.605	4	42	Spino d'Adda	6.187	7
19	Fiesco	883	1	43	Ticengo	442	1
20	Genivolta	1.095	2	44	Torlino Vimercate	312	1
21	Gombito	617	1	45	Trescore Cremasco	2.447	3
22	Izano	1.805	2	46	Trigolo	1.709	2
23	Madignano	2.965	3	47	Vaiano Cremasco	3.723	4
24	Monte Cremasco	1.987	2	48	Vailate	4.213	5
TOTALE QUOTE N.174							

Art. 9

Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede triennialmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri di popolazione che ne determinano la grandezza.

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
 - a) recessi
 - b) nuove ammissioni
3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
5. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta.
6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti consorziati. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto Costitutivo, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 10

Finanziamento Azienda Speciale Consortile

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
 - Finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo di Solidarietà, ...);
 - Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile;
 - Finanziamenti specifici per la gestione di servizi e di attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi

ritengano opportuno conferire all'Azienda.

2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 11

Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - il Revisore dei Conti

2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremasco (Assemblea dei Sindaci – Comitato Ristretto – Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.

Art. 12

Composizione dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

- 1.bis La delega, da parte del Sindaco può essere conferita sia a tempo indeterminato o in alternativa all'uopo per la singola seduta.

2. La delega, da parte del Sindaco, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca, decadenza del Sindaco o termine del mandato del Sindaco.

3. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

4. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 13

Competenze dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo: rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni consorziati;
 - III. pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
 - IV. nomina il Revisore dei Conti e ne stabilisce il compenso;
 - V. delibera in merito a modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
 - VI. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il Conto Consuntivo;
 - VII. esprime l'ammissione di altri Enti all'Azienda Speciale Consortile;
 - VIII. istituisce la sede dell'Azienda Speciale Consortile;
 - IX. delibera lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile;
 - X. determina le quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;

- XI. approva il proprio Regolamento di funzionamento;
 - XII. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
 - XIII. delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate.
- 2 bis. Gli atti fondamentali approvati dall'Assemblea dei soci (Piano programma, contratti di servizio, bilancio economico previsionale annuale / pluriennale, bilancio di esercizio) dovranno essere trasmessi a tutti i Comuni consorziati mediante i rispettivi rappresentanti presenti in Assemblea durante la votazione, non appena approvati dall'Assemblea Consortile. Per i Comuni assenti durante la deliberazione in Assemblea Consortile, la trasmissione sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata dal Presidente dell'Assemblea Consortile direttamente al Sindaco del Comune.
- Per quanto riguarda i suddetti atti fondamentali, l'Assemblea Consortile provvede in luogo dei Consigli comunali di ogni singolo Ente locale socio.
- 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza.
 - 4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione (Segretario).

Art. 14

Funzionamento dell'Assemblea Consortile

- 1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
- 2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile.
- 3. L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante posta ovvero via fax e/o e-mail da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 3. sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Enti consorziati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 degli Enti consorziati.
6. Ciascun componente dispone di un voto il quale ha valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato.
7. Le deliberazioni adottate in prima convocazione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto, sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole dei 2/3 delle quote di partecipazione detenute da tutti gli Enti consorziati. Le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti.
8. Nei casi di cui all'art. 13 comma 2. lettere I./II./III./VI è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:
 - I. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti consorziati;
 - II. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione detenute dai componenti presenti.

Nei casi di cui all'art. 13 comma 2. lettere V/VII/IX/X/XIII è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:
 - III. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti consorziati;
 - IV. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto

favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione degli aventi diritto.

9. Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti.
10. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto; in tal caso ciascun componente dispone di un voto.
11. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, oltre all'addetto alla verbalizzazione (Segretario).
12. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall'addetto alla verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione – Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi ed è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono n. 3, così come di seguito indicato:
 - 1 componente in rappresentanza del Comune di Crema, Ente capofila, che assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione;
 - 1 componente in rappresentanza dei Comuni consorziati con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
 - 1 componente in rappresentanza dei Comuni consorziati con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti escluso il Comune di Crema.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile a scrutinio palese,

su proposta espressa dai Comuni consorziati secondo i suddetti criteri.

4. Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla legge per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali e che non abbiano cause di incompatibilità o inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. 39/13.
5. Il Consiglio di Amministrazione elegge, al proprio interno il Vice Presidente.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rinominati, sino ad un massimo di due mandati consecutivi.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 16

Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi sullo stesso territorio.
2. Non possono essere candidati ed essere nominati a componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti che in costanza di candidatura o elezione siano componenti di Organi politici dei Comuni consorziati (Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale), pena la decadenza in applicazione del D.Lgs. 39/13, che sarà dichiarata nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

- per scadenza;
 - per dimissioni;
 - per revoca.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
 3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.
 4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina, nonché su espressa revoca dei Comuni consorziati o nel caso dovessero sorgere durante il mandato cause di incompatibilità o inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/13. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta.
 5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
 6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 18

Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - I. nomina il Direttore Generale;
 - II. definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard di servizio ...)
 - III. predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
 - IV. propone il Budget all'Assemblea Consortile;
 - V. propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
 - VI. vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
 - VII. approva il Regolamento di Organizzazione e il proprio Regolamento di Funzionamento;
 - VIII. approva il Regolamento di Contabilità;
 - IX. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
 - X. delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.

Art. 19

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di tre componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
7. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

Art. 20

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile ed esercita le seguenti funzioni:
 - I. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
 - II. firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - III. sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
 - IV. coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - V. provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - VI. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - VII. firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - VIII. assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva

convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.

Art. 21

Rimborso spese

1. Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposto un rimborso spese unicamente per i costi sostenuti per trasferimenti, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 22

Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti, iscritto all'apposito Albo, è nominato dall'Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge.
4. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:
 - I. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
 - II. esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
 - III. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;
 - IV. redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.

5. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.
Gli atti del Revisore dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 23

Trattamento economico, cessazione, revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea.
2. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.
3. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che per giusta causa (art. 2400 c.c.), gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.
4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

Art. 24

Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile

1. Il Direttore generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.
2. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione dirigenziale.
3. La nomina del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art. 25, per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.
6. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina.
In particolare, il Direttore Generale:
 - I. ha la rappresentanza legale dell'Azienda Speciale Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - II. garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
 - III. formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - IV. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - V. sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;

- VI. stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative dell'Azienda Speciale Consortile, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
 - VII. organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
 - VIII. seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - IX. conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali;
 - X. decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
 - XI. provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della normativa EU e provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile ed alle alienazioni di beni mobili, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione. Provvede all'alienazione dei beni immobili, previa deliberazione dell'Assemblea;
 - XII. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - XIII. gestisce le relazioni sindacali;
 - XIV. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - XV. interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.

Art. 26

Il Regolamento di Organizzazione

1. Il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Speciale Consortile, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti

all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.

2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 27

Personale dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con personale proprio o, con personale dipendente degli Enti consorziati o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.
Il personale degli Enti consorziati e di altri Enti mantiene il trattamento economico e lo status giuridico maturato presso l'Ente di appartenenza.
2. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.
3. Per gli aspetti di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, sono previste modalità di confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 28

Segretario dell'Azienda Speciale Consortile

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale o a uno dei dirigenti o ad un dipendente dell'Azienda Speciale Consortile con funzioni direttive ad esso delegate.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 29

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
 - dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti
 - da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L'Azienda Speciale Consortile ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Art. 30

Contabilità e Bilancio

1. All'Azienda Speciale Consortile si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale. L'esercizio dell'Azienda Speciale Consortile coincide con l'anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - il Budget triennale ed annuale, correlato ai Contratti di Servizio;
 - il Bilancio di esercizio;
 - il Conto Consuntivo.
3. Il Contratto di Servizio contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'Assemblea Consortile.
4. L'Assemblea Consortile delibera entro dicembre il budget annuale, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell'anno precedente.

5. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.
6. L'Azienda Speciale Consortile adotta le seguenti scritture obbligatorie:
 - I. il libro giornale;
 - II. il libro degli inventari;
 - III. il libro dei cespiti ammortizzabili;
 - IV. il repertorio dei contratti.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE

Art. 31

Partecipazione e diritto di accesso di nuovi Enti

1. L'Azienda Speciale Consortile delibera apposita proposta in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti.
2. L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote consortile, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 32

Recesso

1. E' facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall'ingresso nell'Azienda Speciale Consortile.
2. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo art. 33 commi 4-5-6-7.
3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Scioglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - I. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
 - II. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - III. per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
 - IV. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I. ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea Consortile, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
7. Il personale dipendente degli Enti dell'Azienda Speciale Consortile cessato, ritorna nell'organico dell'Ente di appartenenza, mentre

per il personale assunto direttamente dall'Azienda Speciale Consortile lo scioglimento comporta l'automatica risoluzione del contratto.

8. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Art. 34

Controversie tra gli Enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Crema.
2. Gli arbitri così nominati, hanno mandato di comporre la controversia, entro 45 giorni, attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà soggetta ad impugnativa da parte degli Enti consorziati.

Art. 35

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.